



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **444**

Numero Settoriale **98**

del **12-10-2023**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI
AUTOMATICI 2024 – CIG:Z2A3CCF9C2**

Vista la proposta di determinazione num. 79/2023 del 12-10-2023, istruita da PAOLA GALBUSERA,
relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT. GABRIELE SANCASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 79 / 2023 del 12-10-2023 avente ad Oggetto:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI
2024 – CIG:Z2A3CCF9C2

Premesso che gli uffici anagrafe e stato civile sono dotati di due classificatori rotanti acquistati nell'anno 2000 dalla ditta Sorge S.a.s. di Milano e che gli stessi necessitano di un'assistenza tecnica continuativa sia ordinaria che straordinaria per garantirne il regolare funzionamento;
Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Richiamato l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23 ter, del D.L. 90/2014, in forza del quale si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, fermo restando l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 (art. 1 comma 130 finanziaria 2019) euro di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Richiamato altresì l'art. 1 c. 512 della L. 208/2015 che prevede l'obbligo di acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei beni e servizi disponibili;

Visto altresì l'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura dei prodotti in oggetto mentre gli articoli risultano essere presenti nel mercato elettronico della P.A.;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le fasi di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 che stabilisce, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante adotta l'atto che ne individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato ai sensi del richiamato art. 17 e ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è quello di avere un'assistenza continuativa e full risks sui classificatori in dotazione all'ufficio anagrafe e stato civile;
- l'oggetto del contratto è il contratto di manutenzione dei classificatori stessi;
- il contratto verrà stipulato mediante invio dell'ordine tramite la piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/23, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/23 (forniture di importo inferiore a € 140.000,00);
- rispetto del principio di rotazione dell'affidamento di cui all'art. 49 pur rientrando nei limiti di cui al comma 6;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto;
Rilevato, preliminarmente, come la fornitura in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che:

- l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d),

l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema d'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto che il legale rappresentante della società sopra citata ha dichiarato ai sensi del T.U. 445/2000 e s.m.i.:

- l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 98 del D.Lgs. 36/2023;
- la regolarità ai fini del DURC con validità al 06.02.2024;
- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. del c.d. pantouflage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Calolziocorte, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- trattandosi di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ed ai sensi dell'art. 52 del Codice la verifica delle dichiarazioni verrà effettuata successivamente dalla Stazione Appaltante, in caso questa venga sorteggiata sulla base del campione individuato dall'amministrazione;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Sorge Srl di Via Gubbio n. 10 – 20122 MILANO C.F./P.I.: 00707360152 acquisita tramite il protocollo di euro 1.498,00 + IVA 22%, ovvero euro 1.827,56;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale n. 48 del 01.08.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa ad interim del Settore Servizi Economico-Finanziari al dott. Gabriele Sancassani e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche"

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 44 del 23.06.2023, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di affidare la fornitura in premessa descritta alla ditta SORGE SRL con sede legale in Milano – Via Gubbio n. 10, ai prezzi ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unità offerta della ditta stessa acquisita tramite Market Place di Consip;
3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in €1.827,56 trova imputazione sui fondi disponibili del cap. 660 del bilancio 2023/2025 annualità 2024;
4. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 per i motivi di cui all'art. 55 del codice;
5. ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:
 - a. la ditta SORGE SRL con sede legale in MILANO - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - b. la ditta SORGE SRL con sede legale in MILANO - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
 - c. la ditta SORGE SRL con sede legale in MILANO - obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
 - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)
6. di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2024;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

IL PROPONENTE
Dott.ssa Galbusera Paola